

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 25	
WW/Delibere/D-C-A4.DOC	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

L'anno **duemilatredici** addì **13** del mese di **Settembre** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) AIROLDI Antonio | Sindaco |
| 2) ROSSI Francesco | |
| 3) RAGAZZONI Gabriele | |
| 4) RAGAZZONI Mauro | |
| 5) PIEMONTESI Tiziano | |
| 6) ALBINI Maria | |
| 7) ROSSI Michela Comazzi | |
| 8) GALIMBERTI Alex | |
| 9) GEMELLI Angelo | |
| 10) BUZZI Angela | |
| 11) MARGNINI Marco | |
| 12) PONZIO Angelo | |
| 13) CASTIGLIONE Raffaella | |

Pres.ti	Ass.ti
X	
X	
X	
	x
X	
	x
X	
	x
X	
X	
X	
X	
Totali	10 03

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Crescentini Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Airol di Antonio – **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

PREMESSO CHE l'art. 14, comma 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali esenzioni dal tributo;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 45, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che richiama, con riferimento alla TARES, l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO CHE il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ha natura tributaria e si compone di una quota destinata alla copertura dei costi di gestione del servizio e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade);

DATO ATTO CHE il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituisce la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e che il 31 dicembre 2012 è il termine dopo il quale non è più applicabile la normativa legislativa e regolamentare relativa alla predetta tassa, fermo restando il permanere delle obbligazioni tributarie sorte prima di predetta data;

DATO ATTO CHE continua, invece, a trovare applicazione, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che *"il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali;

VISTO lo schema di "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, che viene allegato sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo schema di "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" meritevole di approvazione e precisato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'approvando regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari dello Stato e della Regione inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 che all'art. 10 ha dettato nuove disposizioni in materia di TARES, prevedendo in particolare che i Comuni stabiliscono il numero e la scadenza delle rate da effettuare in acconto ed a saldo del tributo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

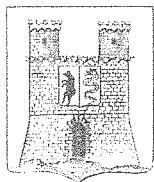
Uditi i seguenti interventi:

- Il Cons. Ponzio ritiene che sia necessario precisare che la previsione di cui all'art. 3.3 ("la superficie tassabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali...") deve essere letta ed applicata organicamente con la previsione di cui all'art. 3.2, che stabilisce che provvisoriamente "la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".
- La Cons. Buzzi, in riferimento alla previsione di cui all'art. 12.1, che contempla la facoltà di modificare in aumento fino a € 0,40 per mq la maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona di ubicazione, chiede la precisazione che sia applicata la maggiorazione base di 0,30 €/mq su tutto il territorio comunale.
Inoltre, rilevando disguidi emersi in ordine alle misurazioni delle superfici assoggettabili a tributo, chiede che venga predisposto ed esposto un manifesto con chiara esposizione delle regole in modo da permettere ai cittadini una facile autoverifica delle superfici (computazione di giardini, balconi, terrazze, portici, cortili, autorimesse: il previgente regolamento prevedeva coefficienti specifici) anche con riferimento ai muri interni, nonché di conoscere il termine entro il quale va dichiarato il numero dei componenti del nucleo onde evitare problemi derivanti dal calcolo sulla presunzione di due componenti e una eventuale successiva variazione (questo nel caso in cui l'ufficio preposto non sia già in possesso dei dati relativi ad ogni abitazione).
- Il Sindaco, considerata la buona situazione di cassa ed alla luce della facoltà ammessa dal Dipartimento delle Finanze con circolare n. 9/DF del 09/09/2013, propone di differire all'inizio dell'anno 2014 la scadenza della rata di saldo della TARES per non aggravare la popolazione che a dicembre dovrà ottemperare ad altre obbligazioni tributarie;

Essendo n. dieci i Consiglieri presenti, tutti votanti, con n. dieci voti favorevoli (unanimità);

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si allega alla presente deliberazione sub A), a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il predetto regolamento, pur approvato in data odierna, ha effetto dal 1° gennaio 2013, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARSU;
3. di demandare al responsabile del servizio tributi il compito di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione consiliare e dell'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale *portalededefiscalismo.gov.it*, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6 aprile 2012;
4. di dichiarare con separata e distinta votazione e voti unanimi e favorevoli dei presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MASSINO VISCONTI

Piazza IV novembre n. 9 – 28040 MASSINO VISCONTI
Tel. 0322219120 – Fax 0322219640 - municipio@comune.massinovisconti.no.it
Cod. Fisc. 81000410035 – P. IVA 00431260033

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.R.E.S.)**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Locali ed aree oggetto della tributo
- Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 5 – Esclusioni dal tributo
- Art. 6 – Riduzioni del tributo
- Art. 7 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- Art. 8 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 9 – Categorie di utenza
- Art. 10 - Tariffe del tributo
- Art. 11 – Tributo giornaliero
- Art. 12 – Maggiorazione per i servizi indivisibili
- Art. 13 – Dichiarazione
- Art. 14 – Riscossione
- Art. 15 – Attività di controllo
- Art. 16 – Avvisi di accertamento
- Art. 17 - Rimborsi e compensazione
- Art. 18 – Sanzioni ed interessi
- Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 20 – Riscossione coattiva
- Art. 21 – Clausola di adeguamento
- Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1.1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.

La Tares ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 9, 14 commi 29 e segg del D.L. 201/2011.

1.2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

2.1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2.2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area scoperta si realizza con la predisposizione per l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. In ogni caso, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume sussistere se il soggetto vi ha la residenza anagrafica.

Art. 3 – Locali ed aree oggetto del tributo

3.1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

3.2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

Anche nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile a tassazione non può essere inferiore all'80% di quella catastale.

3.3. La superficie tassabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. I dati devono essere desunti, per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.

3.4. Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 4 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

4.1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo posseda, occupi o detenga i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

4.2. Sono tenuti al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 e i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

4.3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4.4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

5.1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia attestata da idonea documentazione; si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia); in particolare, devono considerarsi inagibili o inabitabili: i fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino, nonché i fabbricati che presentino lesioni, nelle strutture orizzontali, solai e tetto compresi, o nelle strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, tali da rendere concreto ed attuale il pericolo di crolli o, comunque, di danni a cose o persone, nonché i fabbricati privi di predisposizioni per l'allacciamento ai servizi di rete (non è sufficiente la semplice disattivazione o non attivazione delle utenze); l'inagibilità e l'inabitabilità sono accertate dall'Ufficio tecnico comunale;

c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatori, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e delle aree destinate al pubblico;

e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- f) sale espositive di musei, pinacoteche, biblioteche e simili;
- g) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per le aree scoperte delle utenze non domestiche, le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né inutilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze che legittimano l'esclusione dal tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

5.2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo come attestato da certificazione del direttore sanitario: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono, invece, soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

5.3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5.4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

5.5. Nel caso in cui risulti provato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Riduzioni del tributo

6.1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

6.2. Alle unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze gas, acqua, luce), si applica una riduzione del tributo pari al 20% per cento.

Art. 7 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

7.1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e/o pericolosi.

7.2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funzionario responsabile del tributo, previo parere favorevole della Giunta Comunale, può accordare una riduzione nella misura massima del 20%.

7.3. L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente mediante la produzione di idonea documentazione.

Art. 8 – Cumulabilità di riduzioni

In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 9 – Categorie di utenza

9.1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

9.2. Per utenza domestica si intendono l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze; Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.

9.3. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) Domestiche residenziali; le utenze domestiche residenziali sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 13. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) Domestiche non residenziali; le utenze domestiche non residenziali sono quelle possedute da persone che non vi hanno stabilito la residenza, ivi comprese quelle che l'hanno stabilita fuori dal territorio comunale o all'estero. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenziali.

Per le utenze domestiche non residenziali, possedute da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si considera per numero occupanti quello emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

In mancanza delle informazioni relative al numero degli occupanti, è provvisoriamente considerato, in sede di prima applicazione della TARES, un numero presunto di **2 (due)**, con successivo recupero della maggiore imposta effettivamente dovuta ed accessori.

Tra le utenze domestiche non residenti rientrano anche le attività di "bed and breakfast".

Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche detenute da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

9.4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

9.5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

9.6. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

9.7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito).

9.8. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche per il 50% della superficie e la tariffa dell'utenza non domestica individuata ai sensi del precedente comma 9.5 per il restante 50% della superficie.

Art. 10 - Tariffe del tributo

10.1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

10.2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

10.3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

10.4. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

10.5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

10.6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 11 – Tributo giornaliero

11.1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

11.2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

11.3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

11.4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

11.5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

11.6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

11.7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 12 – Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

12.1. Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

12.2. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

12.3. La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

Art. 13 – Dichiarazione

13.1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

13.2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

13.3. Le dichiarazioni e le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

13.4. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

13.5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia in caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo in caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche dal legale rappresentante dell'attività che vi si svolge.

Nel caso di inottemperanza, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli altri eventuali occupanti, possessori o detentori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 14 – Riscossione

14.1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione per i servizi indivisibili e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, suddividendo l'ammontare in 2 rate scadenti nei mesi di luglio e ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di ottobre di ciascun anno.

14.2. Il tributo comunale, per l'anno di riferimento, è versato al Comune dai contribuenti utilizzando, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

14.3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

14.4. Per il solo anno 2013, in virtù della proroga stabilita con il decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 15 novembre 2013: è liquidato un acconto pari al 50% dell'imposta dovuta, oltre alla maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili di cui all'art. 12;
- b) 15 febbraio 2014: è liquidato il saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2013.

14.5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro 12 (dodici); tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro 2 (due).

Art. 15 – Attività di controllo

15.1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

15.2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

15.3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 16 – Avvisi di accertamento

16.1. L'omessa o infedele dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

16.2. L'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, la maggiorazione, il tributo provinciale, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e l'aggiunta delle sanzioni e degli interessi di mora se dovuti.

16.3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

17.1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

17.2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

17.3. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

17.4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede a rimborso di somme inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno d'imposta.

17.5. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione.

Art. 18 – Sanzioni e interessi

18.1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.

18.2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

18.3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.15, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18.4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

18.5. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

Art. 19 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

19.1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso e in ogni caso qualora le somme dovute siano superiori a € 500,00, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili; in ogni caso l'importo della rata non può essere inferiore a € 100,00. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

19.2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

19.3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

19.4. In caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 20 – Riscossione coattiva

20.1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

20.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legge 2 maggio 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'emissione di avviso di accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 (trenta) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo da parte del contribuente.

Art. 21 - Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria e di rifiuti. I richiami e le citazioni contenute nel presente regolamento devono intendersi effettuate al testo vigente delle norme.

22 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013 e da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari che contrastino con il medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Airoidi Antonio

Il Segretario Comunale
F.to: Crescentini Michele

N. 634 Reg. Pubbl.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Web istituzionale di questo Comune dal 11.3.2014 a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

..... 11.3.2014 li

Il Messo Comunale
F.to: Buzzi Maria

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs n. 267/2000)
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Crescentini Michele

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

....., li

Il Funzionario incaricato